



LUISA ROSSI
Notario

Repertorio n.32003

Fascicolo n.14775

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'

"UNITEAM S.p.A.", con socio unico

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di settembre alle ore quindici e minuti cinquanta.

28.9.2021

In Pesaro, nel mio studio in Via Guidubaldo II della Rovere n. 9.

Io sottoscritta Dott. Luisa Rossi, Notaio in Pesaro, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino, procedo alla redazione del verbale dell'assemblea straordinaria della Società "UNITEAM S.P.A.", con socio unico, con sede in Thiene, via della Meccanica n. 12, capitale sociale Euro 390.000,00 (trecentonovantamila virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale 02206800241 che costituisce anche numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Vicenza, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Pierre Giorgio SALLIER DE LA TOUR, nato a Ginevra (Svizzera) il 18 dicembre 1967, domiciliato per la carica presso la sede sociale, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale assunta la Presidenza, a sensi di statuto, mi ha designato segretario per la redazione del verbale dell'assemblea straordinaria tenutasi, in deroga alle disposizioni statutarie, tramite mezzi di telecomunicazione in audio-video conferenza ai sensi dell'art.106 2° comma del D.L. n.18 del 17 marzo 2020, convertito con modifiche dalla legge 24/04/2020 n. 27 e successive modifiche e integrazioni, alla mia costante presenza tramite mezzi di telecomunicazione, che hanno consentito l'identificazione dei parteci-

panti, in data odierna.

Io Notaio do atto che oggi alle ore quindici e minuti trenta si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci di detta società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

1. deliberazione di fusione mediante approvazione, a norma dell'art. 2502 c.c., del progetto di fusione per incorporazione della società "UNITEAM S.p.A.", con socio unico, nella società Biesse S.p.A. e deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ha dato atto:

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata secondo quanto previsto dal vigente testo dello Statuto sociale;
- che è collegato l'unico socio portatore di azioni corrispondenti all'intero capitale sociale, nominativamente società "BIESSE S.p.A";
- che oltre ad esso Presidente, del consiglio di Amministrazione, sono collegati i consiglieri Stefano Calestani, Davide Palumbo e Davide Zanatta;
- che è assente giustificato il Consigliere Enrico Tinti;
- che del Collegio sindacale sono collegati il Presidente Riccardo Pierpaoli e i sindaci Effettivi Federico Giordano e Matteo Fosca.

Il Presidente ha dichiarato che l'Assemblea è regolarmente costituita e quindi atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Sull'unico punto all'ordine del giorno il Presidente ha esposto all'assemblea che la proposta operazione di fusione rientra nell'ambito di un nuovo progetto aziendale denominato "ONE COMPANY" volto alla razionalizzazione e semplificazione della struttura organizzativa ed imprenditoriale all'interno del Gruppo Biesse.

Il Presidente ha evidenziato che:

- la concentrazione e razionalizzazione dell'attività industriale mediante il raggruppamento in un'unica struttura, consentirà di eliminare le duplicazioni dei costi relativi a adempimenti amministrativi e gestionali e, in generale, dei costi connessi alle sovrapposizioni delle funzioni e delle strutture produttive, organizzative e amministrative nonché dei sistemi di controllo;
- la possibilità di unificazioni e standardizzazioni dell'intero processo di riorganizzazione, consentirà una maggiore efficienza nello sfruttamento delle risorse produttive, tecniche e umane impiegate nei processi produttivi con una conseguente migliore ripartizione dei costi fissi;
- la riorganizzazione proposta permetterà di ottenere vantaggi economici in termini di riduzione dei costi fissi e di economie di scala;
- le prospettive di integrazione delle strutture presentano, potenziali sinergie che rendono l'operazione strategicamente valida per ciascuna impresa e, nel complesso, per il Gruppo secondo ragionevoli aspettative;
- la fusione rappresenta la soluzione fisiologica in entrambi i casi di specie e rientra nell'interesse delle società coinvolte, sia nell'ottica di ciascuna di esse singolarmente considerata che in una prospettiva aggregata dell'intera operazione;
- non si configurano influenze e conseguenze tributarie sulle società partecipanti alle operazioni di fusione considerato, altresì, che l'operazione in oggetto sarà attuata in regime di neutralità fiscale.

A questo punto il Presidente ha comunicato all'Assemblea che:

- in data 30 luglio 2021 è stato redatto il progetto di fusione per incorpo-

razione della società "UNITEAM S.P.A." con socio unico, nella società "BIESSE S.P.A.", dai rispettivi organi amministrativi delle Società partecipanti alla fusione;

- in data 30 luglio 2021 sono stati depositati presso le rispettive sedi sociali copia dello stesso progetto e degli altri documenti richiesti dall'art. 2501 septies c.c., esclusa la relazione dell'esperto di cui all'art. 2501 sexies c.c. e la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies c.c. in quanto non dovute nel caso in oggetto, trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta ex art. 2505 c.c., esclusa altresì la situazione patrimoniale di cui all'art. 2501 quater c.c., ai sensi dell'art. 2505 bis c.c., applicato per analogia;

- in data 30 luglio 2021, come previsto dall'art. 70 del Regolamento emittenti adottato con delibera della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa "Consob" n. 11971 del 14 maggio 1999, è stato messo a disposizione del pubblico presso le sedi sociali e con le modalità previste dagli articoli 65-quinquies, 65 sexies e 65 septies del suddetto Regolamento emittenti, copia del progetto (ovvero i documenti richiesti dall'art. 2501 septies c.c. numeri 1) e 3), esclusa la relazione dell'esperto di cui all'art. 2501 sexies c.c. e la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies c.c. in quanto non dovute nel caso in oggetto, trattandosi di fusione di società interamente posseduta ex art. 2505 c.c.; esclusa altresì la situazione patrimoniale di cui all'art. 2501 quater c.c., ai sensi dell'art. 2505 bis c.c., applicato per analogia;

- il progetto di fusione è stato iscritto:

=al Registro delle Imprese delle Marche per Biesse S.p.a. in data 2 agosto

2021 con il prot. n. 74519/2021 del 30 luglio 2021

= al Registro delle Imprese di Vicenza per Uniteam S.p.a., con socio unico,
in data 9 agosto 2021 con il prot. n. 86556/2021 del 30 luglio 2021

L'Amministratore Delegato ha dato atto che:

- i bilanci degli ultimi tre esercizi della società' incorporanda "Uniteam S.p.A.", con socio unico, sono stati depositati nel Registro delle Imprese di Vicenza come segue

in data 23.4.2021 prot.38339/2021 bilancio al 31.12.2020

in data 7.5.2020 prot. 36191/2020 bilancio al 31.12.2019

in data 10.5.2019 prot. 44026/2019 bilancio al 31.12.2018

- i bilanci degli ultimi tre esercizi della società' incorporante "BIESSE S.p.A." sono stati depositati nel Registro delle Imprese delle Marche come segue

in data 7.5.2021 prot.37328/2021 bilancio ordinario al 31.12.2020;

in data 7.5.2020 prot.33052/2020 bilancio ordinario prot.33012/2020 bilancio consolidato al 31.12.2019;

in data 21.5.2019 prot.42404/2019 bilancio ordinario prot. 42448/2019 bilancio consolidato al 31.12.2018;

- è decorso il termine di trenta giorni intercorrenti tra la data di iscrizione del progetto di fusione al Registro Imprese e la decisione in ordine alla fusione come previsto dall'art. 2501 ter, ultimo comma, nonché, a sensi dell'art. 2501 septies c.c., il termine di trenta giorni intercorrenti tra la data di deposito presso le sedi delle società partecipanti alla fusione e la decisione in ordine alla fusione stessa dei documenti previsti dal suddetto art. 2501 septies c.c., esclusa la relazione dell'esperto, la relazio-

ne dell'organo amministrativo e la situazione patrimoniale, in quanto non dovute; nonchè il termine di trenta giorni previsto dall'art. 70 del Regolamento emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, intercorrenti tra la messa a disposizione al pubblico con le modalità previste dal regolamento stesso, dei documenti sopra citati e la data di delibera in ordine alla fusione;

- ai sensi del sopra citato art. 70 comma 7 lett. c) del Regolamento Emittenti la presente deliberazione verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità previste dagli articoli 65 quinquies, 65 sexies e 65 septies, entro trenta giorni dalla data odierna; mentre ai sensi del comma 3 lett. a) del medesimo articolo copia dell'atto di fusione con l'indicazione della data di iscrizione nel Registro Imprese verrà trasmesso alla Consob entro dieci giorni dall'avvenuto deposito previsto dall'articolo 2504 c.c. attraverso il sistema Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione;

- che dall'esame della situazione economico-patrimoniale semestrale al 30 Giugno 2021 della società Uniteam S.p.A. è emersa una perdita in corso di formazione, dovuta prevalentemente ad accantonamenti e svalutazioni straordinarie, che determina un deficit patrimoniale nel Bilancio Uniteam S.p.A. al 30 giugno 2021 pari ad arrotondati Euro 2.859.000,00 (duemilioniottocentocinquantanovemila virgola zero zero) che richiederebbe l'assunzione, senza indugio, dei provvedimenti previsti dall'art.2447 c.c.; e che la fusione di cui alla presente delibera opera, quindi, anche come opportuno provvedimento, ai sensi dell'art. 2447 c.c., per risolvere la situazione di perdita del capitale dell'incorporata, in corso di formazione;

- per effetto della fusione, il capitale sociale dell'incorporante non subirà modifica alcuna rimanendo fisso ed invariato essendo le riserve di patrimonio netto ampiamente capienti per la copertura del deficit patrimoniale della incorporata in corso di formazione;

- ai sensi dell'art. 2501 quinquies c.c comma terzo, non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo tra la data in cui il progetto è stato depositato presso la sede della società e la data odierna, salvo quanto sopra illustrato in ordine alle perdite in corso di formazione della società incorporanda;

- non è previsto alcun trattamento particolare riservato a determinate categorie di soci né a possessori di titoli di altra natura;

- non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori delle Società partecipanti alla fusione.

Il Presidente ha dato quindi lettura del Progetto di fusione, nonchè dello statuto della Società incorporante, progetto che, unitamente allo statuto sociale, è stato debitamente depositato presso il competente Registro Imprese a sensi di legge, come innanzi meglio precisato.

Il Presidente ha continuato la sua relazione ed ha illustrato che:

In dipendenza della presente operazione di fusione non saranno apportate modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto sociale della Società Incorporante.

La società incorporanda è interamente posseduta dalla società incorporante.

L'operazione di fusione in esame rientra, pertanto, nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'articolo 2505 del Codice Civile e quindi non deve farsi luogo alla determinazione di alcun rapporto di concambio del-

le azioni della Società incorporanda in azioni della Società incorporante.

La Società incorporante non procederà ad alcun aumento di capitale sociale in conseguenza della fusione, procedendo all'annullamento della propria partecipazione totalitaria.

Non è necessario stabilire la data di partecipazione agli utili delle azioni, poiché trattandosi - come sopraindicato - di fusione di società interamente posseduta, non si darà luogo ad alcun aumento di capitale sociale.

Per effetto della fusione la Società Incorporante assumerà, ai sensi dell'art. 2504-bis codice civile, i diritti e gli obblighi della Società Incorporanda, proseguendo in tutti i rapporti della stessa, anche processuali, anteriori alla fusione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2504-bis del Codice Civile, gli effetti della fusione decorreranno dall'ultimo giorno del mese in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del Codice Civile.

Tuttavia, in forza della previsione di cui all'art. 2504 bis c.c., 3° comma, gli effetti contabili di cui all'articolo 2501 ter, numero 6, del Codice Civile nonché gli effetti fiscali di cui all'articolo 172, comma 9, D.P.R. 917/86, retroagiranno al primo giorno dell'esercizio, della società incorporante, in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2504 del Codice Civile.

A questo punto l'Assemblea preso atto che sono stati correttamente adempiuti tutti gli incumbenti elencati e descritti

ha deliberato

= di approvare il progetto di fusione, debitamente depositato e iscritto

presso il competente Registro Imprese, della società "Uniteam S.p.A.", con socio unico, mediante incorporazione nella Società controllante "BIESSE S.P.A." senza determinazione del rapporto di cambio e senza alcun aumento del capitale, trattandosi di fusione di società interamente posseduta, di cui all'art. 2505 c.c..

Per effetto della fusione la Società incorporante assumerà i diritti e gli obblighi della Società incorporata, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2504-bis del Codice Civile, gli effetti della fusione decorreranno dall'ultimo giorno del mese in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del Codice Civile.

Tuttavia, in forza della previsione di cui all'art.2504 bis c.c., 3° comma, gli effetti contabili di cui all'articolo 2501 ter, numero 6, del Codice Civile nonché gli effetti fiscali di cui all'articolo 172, comma 9, D.P.R. 917/86, retroagiranno al primo giorno dell'esercizio, della società incorporante, in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2504 del Codice Civile;

- di conferire ogni necessario mandato e potere di firma in nome e per conto della Società disgiuntamente tra loro a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, in ordine alla sottoscrizione della documentazione necessaria all'esecuzione delle formalità procedurali presso il Tribunale, Camera di Commercio ed ogni altro Ufficio pubblico ove ciò fosse richiesto, di dare esecuzione alla fusione in conformità al progetto e alla presente deliberazione e quindi ad intervenire nell'atto di fusione provvedendo a tutte le

formalità richieste e con espressa facoltà di procedere a trascrizioni e
vulture in ordine alle entità oggetto di fusione.

Ai medesimi è stata attribuita altresì la facoltà di conferire apposita pro-
cura speciale per l'espletamento del mandato.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea è stata sciolta alle ore
quindici e minuti quaranta.

Il Presente verbale è scritto in parte da me e in parte da persona di mia
fiducia

Consta di nove pagine e fin qui della presente di tre fogli di cui si com-
pone

F.to Luisa Rossi Notaio